







Inoltre, il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani (e ai loro figli e discendenti in linea retta di lingua e cultura italiana), già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (art. 17bis inserito dalla L. 8 marzo 2006, n. 124).

## 2) IL TERRITORIO

Altro elemento costitutivo dello Stato (elemento «materiale») è il territorio, cioè quella parte della superficie terrestre sulla quale è stabilmente stanziato il popolo e su cui lo Stato esercita la propria autorità. In particolare, il territorio comprende la terraferma, lo spazio aereo, il sottosuolo, il mare territoriale e la piattaforma continentale.

La terraferma è delimitata da confini naturali (fiumi, montagne) o artificiali (stabiliti da trattati internazionali).

Rientrano nel concetto di territorio dello Stato anche lo spazio aereo sovrastante la terraferma (con esclusione dello spazio aereo extra-atmosferico che non appartiene ad alcuno Stato), il mare territoriale ed il sottosuolo, nei limiti della loro effettiva utilizzabilità da parte dell'uomo.

Il mare territoriale è la fascia di mare costiero entro cui lo Stato esercita la sovranità. Tale fascia, per norma consuetudinaria, ha un'estensione massima di 12 miglia dalla costa, e tale è il limite esterno anche per la legge italiana (art. 2 codice della navigazione).

Il limite delle 12 miglia posto all'estensione del mare territoriale è stato recepito anche dalla Convenzione di Montego Bay. Quest'ultima ha, inoltre, riconosciuto agli Stati diritti sovrani, ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, sulla piattaforma continentale, vale a dire sui fondi marini ed il loro sottosuolo al di là del mare territoriale, per tutta l'estensione del prolungamento naturale del territorio terrestre dello Stato

fino al bordo esterno del margine continentale o fino a 200 miglia marine dalle linee-base a partire dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale.

La stessa Convenzione ha individuato anche una zona economica esclusiva, che si estende fino a 200 miglia dalla costa e all'interno della quale tutte le risorse economiche spettano allo Stato costiero, fatti salvi i diritti degli altri Stati di navigazione, sorvolo e posa di cavi o oleodotti.

Sono, infine, considerati parti del territorio dello Stato le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare (cioè quello che si trova oltre il mare territoriale) e sul cielo soprastante, nonché le navi e gli aerei militari ovunque si trovino. Si parla in tal caso di «territorio fluttuante» o di «extraterritorialità».

## 3) LA SOVRANITÀ

La sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all'interno del proprio territorio (sovranità interna) e nell'indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna).

Il concetto di sovranità può, dunque, distinguersi in:

- esterna, relativamente ai rapporti dello Stato con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali e si sostanzia nell'effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della propria originarietà, possiede;
- interna, relativamente ai rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d'imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti di ogni altro soggetto, ente o organizzazione che opera sul territorio statale.

**Sovranità e globalizzazione.** Lo Stato, per conservare la propria indipendenza e garantire il benessere della collettività, è investito dalla Costituzione (artt. 41-54) ad intervenire nella determinazione della politica economica nazionale nei settori di base.

In tal modo, lo Stato assume lo status di imprenditore pubblico con il fine primario del mantenimento o crescita dell'occupazione prima che del profitto.

Oggi, pur rimanendo a carico dello Stato i costi pubblici e quelli tipici dello Stato sociale, quasi tutto il mercato nazionale è caduto in mano a imprenditori privati che indirettamente finanziano le casse statali versando all'erario i loro tributi.





Le «privatizzazioni», che hanno coinvolto le imprese strategiche di grandi dimensioni, ha inciso notevolmente sul tessuto economico e politico nazionale contribuendo a determinare un fenomeno nuovo e incontrollabile da parte dei singoli ordinamenti: la globalizzazione, che incide soprattutto nelle relazioni economiche, creando un mercato mondiale in cui gli operatori economici travalicano i confini nazionali alla ricerca di vantaggi competitivi che permettano di abbattere i costi di produzione allocando le loro imprese nei siti più convenienti (es. dove la manodopera è più bassa, dove sono previste agevolazioni fiscali) al fine massimizzare i propri profitti impoverendo così milioni di persone soprattutto nelle aree e nei Paesi in via di sviluppo (STIGLIZ).

La globalizzazione costituisce, dunque, il risultato della combinazione di diversi fattori, primo fra tutti gli interessi delle multinazionali rivolte esclusivamente al profitto e non alla giustizia sociale.

Ciò significa che qualsiasi manovra economica adottata dai governi nazionali può essere vanificata dall'andamento congiunturale (di economie o di singoli settori economici) del mondo globalizzato le cui sorti sono nelle mani della «governance» mondiale che sfugge al controllo degli Stati e delle organizzazioni internazionali.

In parallelo alla «globalizzazione» si è dunque ampliata la sfera della governance mondiale che si contrappone al concetto statico e verticale della «governabilità» di ciascun paese (basata sulla stabilità politica e l'abilità programmatica dei singoli governi) ponendosi come una nuova forma di intervento economico, dinamico, orizzontale e interattivo.

#### 4) LE FORME DI STATO

L'espressione «forma di Stato» indica il rapporto che intercorre tra chi detiene il potere e coloro che ne sono assoggettati, e quindi definisce il rapporto che si realizza fra autorità e libertà dei singoli.

Tale rapporto è profondamente condizionato dal contesto storico, da fattori economici, culturali, politici, variamente intrecciati fra loro, che incidono sulle strutture e sull'organizzazione dello Stato.

Tradizionalmente lo Stato moderno, inteso come soggetto politico che rivendica per sé l'esercizio esclusivo di determinate funzioni, si afferma con la Pace di Westfalia del 1648 che mise fine alla Guerra dei trent'anni e all'ordinamento feudale caratterizzato da una dispersione del potere in una miriade di «signori» locali.

#### 5) LO STATO ASSOLUTO

La prima forma di Stato moderno è lo Stato assoluto, inteso come regime politico in cui il potere è esercitato dal sovrano senza restrizioni e limitazioni.

Sebbene esso si realizzi con tempi e modalità diversi nelle diverse monarchie, le caratteristiche dello Stato assoluto sono:

- la concentrazione del potere nelle mani del re, che è tale per diritto divino;
- la definizione di un territorio su cui si esercita l'autorità del re, che si estende fino ad assumere dimensioni nazionali (con significative differenze da Stato a Stato);
- la creazione di un vasto apparato burocratico composto da funzionari fedeli alla corona, che esercitano le funzioni pubbliche per conto del sovrano (si delinea in questo modo lo Stato-apparato);
- la creazione di eserciti permanenti per il mantenimento dell'ordine interno e per la difesa dei propri confini da nemici esterni;
- lo sviluppo di un sistema fiscale accentrato che consenta alla corona di reperire, attraverso la riscossione dei tributi, i mezzi necessari al mantenimento della burocrazia e dell'esercito;
- la tendenziale sostituzione, come classe dirigente, della vecchia nobiltà feudale con la nuova borghesia legata ai traffici e alle professioni, protagonista dello sviluppo economico di questi secoli.











## 12) LA FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE

È la forma di governo adottata dalla maggioranza degli Stati contemporanei; è caratterizzata dal fatto che il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento revocarlo, togliendogli la fiducia. La carica di Capo dello Stato può essere assunta da un monarca o da un Presidente eletto, ma in genere gode di limitati poteri e non partecipa alla determinazione dell'indirizzo politico.

La principale caratteristica della forma di governo parlamentare è, quindi, costituita dalla commistione tra la funzione legislativa e quella esecutiva; tra i due organi si instaurano complessi rapporti caratterizzati da una serie di pesi e contrappesi (il *balance of powers*) per cui il Governo, titolare della funzione esecutiva, è sottoposto al controllo del Parlamento, unico organo eletto direttamente dal corpo elettorale.

Elementi caratteristici della forma di governo parlamentare sono, dunque: a) la condivisione del potere tra l'esecutivo ed il legislativo;

b) la presenza di un solo organo rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento;

c) l'esistenza di una responsabilità (politica) del Governo nei confronti del Parlamento, che si esprime attraverso l'istituto della fiducia. Con questa espressione si fa riferimento a quell'istituto attraverso il quale la maggioranza dei membri del Parlamento prende atto del programma politico presentato dal Governo e garantisce a quest'ultimo il proprio sostegno per l'approvazione degli atti legislativi necessari per realizzare tale programma. Qualunque Governo che non potesse contare su un appoggio da parte della maggioranza parlamentare difficilmente potrebbe realizzare il proprio programma politico. Il Governo, quindi, deve rendere conto al Parlamento del suo operato e quest'ultimo può eventualmente esprimere la sua disapprovazione mediante il voto di sfiducia, costringendo il Governo alle dimissioni.

Nella forma di governo parlamentare le funzioni attribuite al Capo dello Stato sono generalmente di pura rappresentanza. Nella maggioranza dei casi, questi non svolge alcun compito riconducibile ad uno dei poteri dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario), ma costituisce un organo di equilibrio volto a garantire la continuità democratica e l'osservanza della Costituzione. Anche il potere di scioglimento delle Camere (vale a dire la possibilità di determinare la cessazione del Parlamento prima della sua naturale scadenza), che quasi sempre è formalmente attribuito al Capo dello Stato, in realtà è fortemente condizionato dalla volontà del Governo o del Parlamento. Puramente formale è anche il potere di nomina del Governo.

L'esempio tipico di tale forma di governo è la Gran Bretagna, dove la prevalenza dell'esecutivo è garantita dalla sua omogeneità politica con il partito che detiene la maggioranza parlamentare (in questi casi si parla di governo del premier).

## 13) LA FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE

Con il termine presidenzialismo si indica una forma di governo in cui è accentuata la distinzione tra legislativo ed esecutivo. In tale forma di governo il Presidente della Repubblica è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo ed è eletto direttamente dal popolo.

Le caratteristiche principali della forma di governo presidenziale sono tre:

1) l'esistenza di un Capo dello Stato (Presidente) eletto direttamente dal popolo;

2) l'assunzione da parte del Presidente del doppio ruolo di Capo dello Stato e di Capo del Governo;

3) l'impossibilità per il Parlamento di approvare una mozione di sfiducia che imponga le dimissioni dell'esecutivo.

Quando si parla di presidenzialismo l'esempio che viene generalmente citato è quello degli Stati Uniti d'America, dove il Presidente assume un ruolo preponderante rispetto a tutti gli altri organi. Nella sua funzione di Capo dello Stato, infatti, rappresenta la federazione, riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici, è posto al vertice delle forze armate, nomina i funzionari federali, può concedere la grazia, nonché esercitare altri poteri di minore importanza. In questo ruolo, quindi, potrebbe essere equiparato al nostro Presidente della Repubblica.



